

Dieci anni di IRC: il quadro istituzionale

Sergio Cikatelli*

Ten Years of Catholic Religious Education: Institutional Framework

► **SOMMARIO**

L'articolo presenta la condizione dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) nelle scuole italiane nell'ultimo decennio (2010-2020). La prima parte illustra l'andamento delle percentuali di scelta dell'IRC da parte di studenti e famiglie. La seconda parte discute la giurisprudenza sulla valutazione degli alunni, sulle attività alternative e sul cambio della scelta dell'IRC. La terza parte descrive il profilo degli insegnanti di religione e le prospettive di un nuovo concorso a cattedra.

► **PAROLE CHIAVE**

Insegnanti di religione; Religione cattolica; Scuola italiana; Sociologia.

* **Sergio Cikatelli** è coordinatore scientifico del «Centro Studi per la Scuola Cattolica» della Conferenza Episcopale Italiana e docente di «Pedagogia, didattica e legislazione scolastica» in diverse Università Pontificie di Roma.

Dieci anni sono un arco di tempo abbastanza ampio per delineare il profilo di un fenomeno di più lunga durata come l'insegnamento della religione cattolica (IRC). Il decennio in esame non è segnato all'inizio e alla fine da passaggi decisivi sul piano istituzionale, ma ci sono un numero sufficiente di elementi per individuare dinamiche che possono incidere anche sul futuro prossimo di questa disciplina. A metà circa del decennio si colloca l'ultima indagine nazionale sull'IRC,¹ svoltasi nell'anno scolastico 2015-2016, che ci consente di avere un quadro aggiornato del settore da diversi punti di osservazione: sarà inevitabile farvi spesso riferimento.

Suddivideremo la nostra trattazione in tre parti:

- anzitutto, un rapido esame della condizione scolastica dell'IRC con riferimento ad alcuni parametri fondamentali (produzione normativa, percentuali di avvalentisi, indicazioni didattiche);
- quindi, un'analisi della giurisprudenza che, in assenza di interventi normativi, è diventata sempre più un fattore di orientamento per l'identità dell'IRC nell'opinione pubblica e nella scuola;
- infine, uno sguardo alle dinamiche che interessano l'insegnante di religione (IdR) sul piano formativo e di stato giuridico.

1. L'identità concreta dell'IRC

1.1. La revisione dell'Intesa

Il decennio che stiamo considerando si caratterizza per una scarsa produzione normativa in materia di IRC, se si esclude l'importante revisione dell'Intesa MIUR-CEI avvenuta nel 2012.² La revisione si è limitata a modificare la quarta parte dell'Intesa originaria (1985),³ dedicata ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti, per via delle novità nel frattempo intervenute, sul versante statale, nei livelli di formazione universitaria richiesti a tutti gli insegnanti e, sul versante ecclesiastico, nel nuovo ordinamento degli istituti superiori di scienze religiose (ISSR).⁴

¹ S. CICALTELLI - G. MALIZIA (a cura di), *Una disciplina alla prova. Quarta indagine nazionale sull'insegnamento della religione cattolica in Italia a trent'anni dalla revisione del Concordato*, Elledici, Torino 2017.

² Sottoscritta il 28 giugno 2012, l'Intesa è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con Dpr 20-8-2012, n. 175.

³ Firmata il 14 dicembre 1985, le fu data esecuzione con Dpr 16-12-1985, n. 751.

⁴ Altri interventi in questo numero della rivista affrontano il tema della formazione degli IdR e dell'evoluzione degli ISSR, per cui ci limitiamo qui a riferimenti solo sommari.

Per certi aspetti si può dire che questa revisione sia arrivata in ritardo, dato che il nuovo ordinamento degli ISSR risale al 2008⁵ e la richiesta della laurea nelle scuole primarie e dell'infanzia è ancora precedente.⁶ Il risultato di questo ritardo è stata, per un certo periodo, la presenza di IdR in possesso di titoli accademici superiori ai precedenti ma inesistenti per l'Intesa in vigore.

Le trattative per la revisione dell'Intesa hanno impegnato per circa due anni un'apposita commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero e della CEI, giungendo alla fine a una riscrittura, ma solo formale, di tutto il testo dell'Intesa originaria per adeguarla al lessico rinnovato della scuola dell'autonomia e delle ultime riforme.

Uno dei risultati perversi di questo intenso lavoro di collaborazione tra CEI e Ministero è stato però la fine delle relazioni sistematiche dopo la firma della nuova Intesa, ritenendo – almeno da parte ministeriale, ma a torto – che ormai i problemi dell'IRC fossero risolti. Ne è derivata una fase di inerzia strisciante, in cui le disposizioni amministrative sono state periodicamente ribadite (con minimi ritocchi), senza avere più un tavolo di confronto istituzionale in cui mettere a tema le sempre nuove problematiche dell'IRC, lasciato perciò a soluzioni estemporanee e periferiche su cui si è trovata ad intervenire, come vedremo, soprattutto la magistratura. Solo verso la fine del decennio si è provato a far ripartire un confronto istituzionale, avendo come principale motivo il prossimo concorso per IdR, ma almeno finora senza alcuna incisività o efficacia.

1.2. Le percentuali degli avvalentisi

Il primo indicatore dello stato di salute dell'IRC è indubbiamente il tasso di adesione degli alunni. Per una disciplina sostanzialmente facoltativa (anche se di una facoltatività diversa da quella di altre discipline che la scuola non è obbligata ad assicurare, come in questo caso), la percentuale di coloro che se ne avvalgono è un dato sintetico che fotografa immediatamente il suo successo o il suo stato di crisi. E per l'IRC possiamo dire che sono presenti entrambi i fattori: possiamo legittimamente parlare di successo perché, a più di trent'anni di distanza dal nuovo regime di facoltatività, l'IRC continua ad essere scelto da percentuali altissime e inizialmente inimmaginabili, ma possiamo altrettanto legittimamente parlare di crisi perché continua il lento declino degli avvalentisi, senza evidenziare significative inversioni di tendenza.

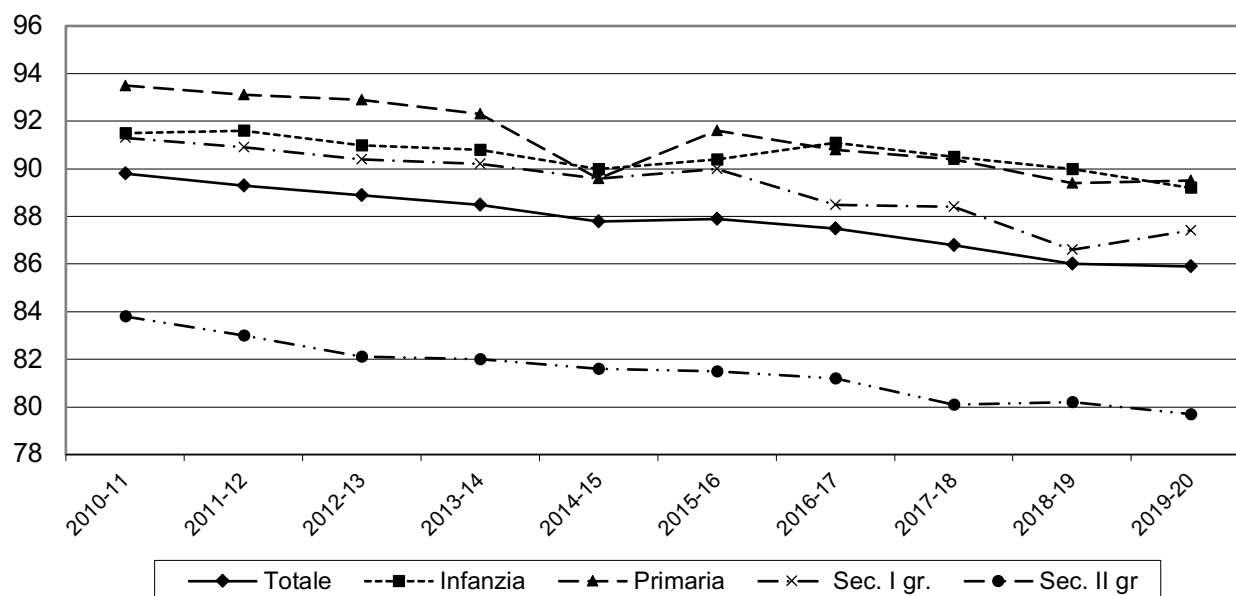
L'evoluzione dell'ultimo decennio è descritta dal Grafico 1, in cui le diverse linee corrispondono alla media nazionale degli avvalentisi e alle dinamiche di ciascun ordine e grado di scuola statale. Se si aggiungono per completezza le scuole paritarie, in maggioranza cattoliche (dove la quasi totalità degli alunni si avvale dell'IRC),⁷ le percentuali crescono di qualche frazione decimale.

⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008.

⁶ La legge 341/90 ha istituito i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, sostitutivi dell'istituto magistrale e della scuola magistrale aboliti con Dm 10-3-1997 e rimasti in funzione ad esaurimento fino al 2002.

⁷ Le percentuali di avvalentisi delle scuole cattoliche sono pubblicate ogni anno dal Centro Studi per la Scuola Cattolica nei suoi periodici Rapporti e mostrano, come è prevedibile, un'adesione all'Irc che supera abbondantemente il 99%, pur rimanendo tale disciplina facoltativa, come mostra proprio la presenza dell'esigua minoranza di non avvalentisi.

Grafico 1 - Avvalentisi Irc 2010-2020: in media e per livello scolastico (scuola statale)



I dati sono quelli raccolti ogni anno dal Servizio Nazionale per l'IRC della CEI e sono basati su un ampio campione di diocesi italiane (almeno i due terzi) che, quantunque incompleto, rappresenta con buona approssimazione la situazione reale, anche se ogni territorio presenta condizioni diverse soprattutto a livello micro (tra località e scuole diverse di una stessa diocesi). Nel corso del decennio in esame sono cambiate le modalità di raccolta dati e questo può giustificare qualche variazione più sensibile a metà periodo, ma la tendenza generale è abbastanza chiara. Dal 2017 i dati non sono più resi pubblici ma sono destinati prevalentemente a un uso interno: ringraziamo per questo il Servizio Nazionale per l'IRC per averceli cortesemente messi a disposizione.

Rispetto agli inizi della rilevazione, avviatasi nel 1993-94,⁸ il calo degli avvalentisi è più evidente, ma siamo sempre su livelli di altissima adesione: nessun altro indicatore di carattere più o meno religioso raggiunge questi livelli (messa domenicale, battesimi, matrimoni, ecc.) e ciò mostra facilmente la lettura più scolastica che religiosa che si deve fare di queste percentuali. Nella media nazionale si scende dall'89,8% del 2010-11 all'85,9% del 2019-20: una perdita di meno di quattro punti percentuali, che si traduce in meno di mezzo punto percentuale all'anno. Nei primi anni di rilevazione il calo era più contenuto, ma siamo ancora su livelli soddisfacenti, anche se risulta evidente il diverso andamento in ogni ordine e grado di scuola. Se le linee del grafico si muovono quasi parallelamente (con la sola eccezione della scuola dell'infanzia, dove il calo nel decennio è di circa il 2%), è evidente come l'andamento sia decisamente migliore nei primi livelli di scolarità rispetto alle scuole del secondo ciclo, dove il netto distacco di circa dieci punti in meno può essere facilmente attribuito al fatto che la scelta viene compiuta direttamente dagli studenti, anche se minorenni, invece che dai genitori.⁹

⁸ I dati raccolti dal 1994 al 2017 sono reperibili sul sito del Servizio: irc.chiesacattolica.it.

⁹ Per effetto della legge 281/86.

Tra le variabili da considerare c'è anche l'area geografica, che costituisce un ulteriore elemento di differenziazione. Mentre il Sud è stabilmente attestato su altissimi livelli di adesione (in media il 97,2% nel 2019-20), il Nord si stacca nettamente verso il basso (con una media dell'81,8% nello stesso anno). Le regioni del Centro sono vicine alla media nazionale, ma comprendono la Toscana, in cui si ha la percentuale più bassa in assoluto. Variazioni sensibili si devono registrare anche tra grandi città e piccoli centri, ma non c'è spazio per approfondire l'analisi.

1.3. Le nuove Indicazioni didattiche

Se le percentuali di avvalentisi costituiscono il principale indicatore quantitativo, la prassi didattica è il fattore qualitativamente più rilevante per ricostruire l'identità dell'IRC. Ma non è l'azione concreta condotta in aula dal singolo insegnante a doverci interessare, bensì le Indicazioni didattiche in vigore per ogni ordine e grado di scuola, le quali descrivono in maniera ufficiale il volto scolastico dell'IRC.

Da questo punto di vista il decennio che ci interessa si apre proprio con le nuove Indicazioni approvate per l'IRC nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo (2010), cui sono seguite poco dopo (2012) le Indicazioni e le Linee guida per il secondo ciclo.¹⁰

Dopo la revisione del Concordato, i Programmi (che ora hanno assunto il nome di Indicazioni) sono cambiati tre volte: la prima subito dopo la revisione, la seconda in occasione della riforma Moratti e la terza ora. Questi continui mutamenti rivelano la volontà dell'IRC di rimanere fedele a quelle "finalità della scuola" cui è stato ancorato dal nuovo Concordato e dunque si è imposto un continuo adeguamento alle varie riforme che hanno interessato la scuola italiana.

Senza poter entrare nel merito dei contenuti di queste Indicazioni, ci limitiamo ad evidenziarne alcuni aspetti strutturali. Le Indicazioni per la scuola dell'infanzia collocano l'IRC in ciascuno dei cinque campi di esperienza in cui si articolano le parallele Indicazioni nazionali per il curriculum di quell'ordine di scuola. Le Indicazioni per la scuola primaria e secondaria di I grado sono ugualmente modellate sulle Indicazioni per il restante curriculum del primo ciclo e sono articolate in Traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine di ciascun ordine di scuola e Obiettivi di apprendimento al termine dei periodi didattici interni (terza e quinta primaria, terza secondaria di I grado). Nel secondo ciclo si distinguono invece quattro diversi percorsi: Indicazioni per i licei e Linee guida per gli istituti tecnici, gli istituti professionali e l'istruzione e formazione professionale. Rispetto alle riserve che i documenti ministeriali presentano in alcuni casi, nel secondo ciclo le Indicazioni per l'IRC fanno propria con convinzione la categoria della competenza per impostare l'azione didattica, come del resto è accaduto anche nel primo ciclo. Ciò ha determinato da tempo una profonda innovazione metodologica nella formazione iniziale dei nuovi IdR e nei piani di formazione in servizio per coloro che già lavorano nella scuola.

Tra i fattori che caratterizzano le Indicazioni in vigore si può brevemente segnalare l'approccio ermeneutico (testimoniato dall'attenzione dedicata ai fenomeni culturali intesi quale "storia degli effetti" della religione cattolica e dallo spazio riservato alle domande di senso), il rilievo costante dato al documento biblico e alle fonti del sapere religioso, l'apertura al pluralismo religioso (usato spesso quale scenario complessivo su cui collocare lo specifico della religione cattolica).

¹⁰ Rispettivamente Dpr 11-2-2010 e Dpr 20-8-2012.

2. Gli interventi della giurisprudenza

Di fronte all'inerzia dell'amministrazione e nell'oggettiva debolezza del quadro giuridico dell'IRC si è sempre più allargato lo spazio della giurisprudenza, spesso intervenuta a risolvere contenziosi quasi sempre promossi strumentalmente da associazioni di stampo laicista per emarginare nei fatti l'IRC e comprimere in qualche modo l'andamento delle percentuali appena ricordate. In nome di indiscutibili principi di libertà, invocati a senso unico dalle parti ricorrenti e applicati in maniera non sempre limpida dalla magistratura, le procedure che regolano l'IRC hanno subito nel corso del decennio una serie di attacchi che, soprattutto alla fine, potrebbero rivelarsi pericolosi.

2.1. La valutazione

Il decennio si apre con una serie di sentenze della giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione, forse l'aspetto di maggiore debolezza dell'IRC dopo la sua istituzionale facoltatività.

Oggetto di particolare attenzione era stato il contributo che l'IRC dava al credito scolastico nel punteggio dell'esame di maturità riformato dalla legge 425/97. Fin dall'inizio era stata impugnata l'ordinanza ministeriale che riconosceva in qualche modo tale contributo, lamentando la discriminazione che ne sarebbe derivata a carico dei non avvalentisi. Nonostante il chiaro rigetto del primo ricorso da parte del Tar del Lazio,¹¹ il contenzioso veniva replicato ogni anno nei confronti della periodica ordinanza ministeriale sugli esami di stato, finché un giudice dello stesso Tar ribaltava la precedente sentenza in base al principio che l'IRC non sarebbe valutabile in quanto relativo a questioni di fede personale, mettendone dunque in discussione la stessa scolasticità.¹² La sentenza veniva però annullata dal Consiglio di Stato, che ripristinava la corretta interpretazione della norma, eliminando le precedenti motivazioni – palesemente ideologiche – del giudice di prima istanza e chiarendo che la valutazione del profitto raggiunto nell'IRC non è illegittima ma discende dalla scelta di avvalersene, compiuta la quale, la frequenza e la valutazione sono obbligatorie e dovute.¹³

Va osservato che sulla specifica questione del credito scolastico i motivi di contenzioso sono in gran parte venuti a cadere per la modifica delle disposizioni generali ad opera del DLgs 62/17, che ha ridotto il credito scolastico alla sola media aritmetica dei voti, escludendo aspetti dell'impegno degli studenti che la legge istitutiva dell'esame aveva ritenuto degni di considerazione ed escludendo di fatto l'IRC, che non è valutato con voto numerico e quindi non può entrare in nessuna media. Inutile dire che ai precedenti ricorsi contro le presunte discriminazioni a carico dei non avvalentisi non sono seguiti ricorsi simmetrici per la discriminazione derivata agli avvalentisi a causa dell'irrelevanza valutativa dell'insegnamento da loro seguito.

Più in generale, sulla valutazione dell'apprendimento si era avuto in passato un cospicuo contenzioso, di volta in volta dedicato, oltre che al credito scolastico, alle varie forme di limitazione di detta valutazione (divieto di voto numerico e di esame, scheda separata di valutazione)

¹¹ TAR DEL LAZIO, Sez. III bis, sentenza 7101/00.

¹² TAR DEL LAZIO, Sez. III quater, sentenza 7076/09.

¹³ CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, sentenza 2749/10.

e al fatto che in sede di scrutinio finale il voto deliberativo dell'IdR, ove determinante, deve diventare un giudizio iscritto a verbale.¹⁴ Limitando l'esame al decennio che ci interessa si deve ricordare che il regolamento della valutazione emanato con Dpr 122/09 aveva inopinatamente introdotto una diversa condizione valutativa per l'IdR e per il docente dell'attività didattica alternativa, riconoscendo al primo una partecipazione a pieno titolo e attribuendo al secondo solo un parere al di fuori dello scrutinio. La disposizione, innovativa rispetto a una prassi più che ventennale, veniva prontamente impugnata e il Tar del Lazio interveniva anche su questo aspetto con distinte sentenze, riconoscendo senz'altro l'ingiustificata discriminazione posta a carico del docente di attività alternativa,¹⁵ ma stabilendo anche salomonicamente che non si può parlare di partecipazione dell'IdR a pieno titolo, stanti le numerose limitazioni alla sua valutazione.¹⁶

2.2. L'attività alternativa

La presenza dei non avvalentisi e la necessità di assicurare loro, mediante le diverse attività alternative, una condizione equivalente a quella di coloro che si avvalgono dell'IRC ha sempre costituito motivo di polemica e di formale contenzioso, facilmente proponibile per presunte forme di discriminazione. Va inoltre ricordato che le disposizioni relative alle attività alternative (e la nutrita giurisprudenza che ne è derivata) risalgono agli Anni Ottanta del secolo scorso e sono state verosimilmente dimenticate o reinterpretate sulla base di una diversa ma solo soggettiva sensibilità, spesso condizionata da intuibili difficoltà organizzative.

Con sentenza del 30-7-2010 il Tribunale di Padova condannava ad esempio una scuola (cioè il suo dirigente) per non aver rispettato la richiesta della specifica attività alternativa adducendo motivi prevalentemente economici. Ciò rilanciava la necessità di assicurare sempre l'attività alternativa scelta, fermo restando che l'assetto differenziato di IRC e attività alternativa – il primo vero insegnamento, la seconda solo attività – era sempre meno condiviso da un'opinione pubblica e una scuola ormai dimentiche della fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 203/89, che aveva vietato di porre sullo stesso piano le due offerte formative, ribadendo la necessità di tenere separate anche temporalmente le due scelte (sentenza n. 13/91).

Una prima sentenza del Tar del Lazio¹⁷ respingeva il ricorso promosso contro la scelta dell'attività alternativa a inizio anno, ma lo stesso Tar ha infine accolto un analogo ricorso,¹⁸ riconoscendo come motivo di disfunzionalità il fatto che le attività alternative non siano avviate prima di un mese dall'inizio delle lezioni, con effetti di grave confusione sull'organizzazione scolastica, e quindi chiedendo che tale scelta sia anticipata in modo da assicurare il loro avvio fin dall'inizio delle lezioni, ferma restando la non assimilabilità tra la scelta dell'IRC e quella dell'alternativa.

La ragionevole richiesta del giudice amministrativo è stata prontamente accolta dal Ministero nella circolare sulle iscrizioni all'a.sc. 2021-22, che introduce una diversa tempistica per la scelta dell'attività alternativa da parte dei non avvalentisi, fissandola alla fine dell'anno scolastico precedente, cioè mantenendo la distanza dal momento dell'iscrizione (precedente) e dall'inizio

¹⁴ Quest'ultima clausola era stata introdotta dalla prima revisione dell'Intesa avvenuta nel 1990 e tradotta nel Dpr 202/90. Sulla questione si è avuta negli anni una ricca giurisprudenza amministrativa, in genere favorevole a riconoscere il ruolo decisivo dell'IdR nelle delibere assunte in sede di scrutinio finale.

¹⁵ Cfr. TAR DEL LAZIO, Sez. III bis, sentenze 33433/10 e 924/11.

¹⁶ Cfr. ancora TAR DEL LAZIO, Sez. III bis, sentenza 33433/10.

¹⁷ TAR DEL LAZIO, Sez. III bis, sentenza 1308/13.

¹⁸ TAR DEL LAZIO, Sez. III bis, sentenza 10273/20.

delle lezioni (successivo) e consentendo che le attività alternative possano partire fin dal primo giorno di scuola¹⁹. Per l'IRC ciò farà scomparire soluzioni organizzative improprie, come la richiesta all'IdR di tenere illegittimamente in classe anche i non avvalentisi, ma la nota ministeriale lascia intendere – inserendo la progettazione dell'attività alternativa nel Ptof – che la natura dell'attività stessa sia predeterminata dalla scuola e dunque ben nota al momento della scelta sull'IRC, cui viene di fatto equiparata.

2.3. La modifica della scelta di avvalersi dell'IRC

Rispetto alle sentenze finora richiamate, che tutto sommato mettono ordine nel settore, alcune sentenze della giustizia amministrativa stanno invece profondamente indebolendo l'IRC con effetti che solo sul medio/lungo periodo potranno essere apprezzati. Stiamo parlando della possibilità di modificare la scelta dell'IRC al di fuori dei termini previsti dalla normativa concordataria, cioè anche ad anno scolastico iniziato.

Il caso è stato posto da una sentenza pronunciata nel 2012 dal Tar di Campobasso,²⁰ che riconosceva la facoltà di modificare la scelta di avvalersi dell'IRC anche nel corso dell'anno scolastico appellandosi alla libertà di coscienza, il cui esercizio non potrebbe essere limitato da mere esigenze di organizzazione scolastica. In realtà la disposizione sulla scelta all'atto dell'iscrizione non è una regola interna all'amministrazione scolastica ma una clausola del Concordato, che però i giudici hanno ritenuto pacificamente trascurabile di fronte a un "diritto assoluto ed indisponibile della persona" quale la libertà religiosa e di pensiero. Quella sentenza è rimasta per diversi anni isolata finché nel 2018 – a sei anni di distanza – il Consiglio di Stato è intervenuto a convalidarla,²¹ aprendo così la strada a una grave destabilizzazione dell'identità stessa dell'IRC, trasformato da oggetto formativo e culturale in evento culturale cui si può aderire o non aderire in base alle convinzioni del momento.

C'è da dire che fin dalla prima sentenza numerosi dirigenti scolastici, a prescindere dalla non generalizzabilità della decisione, si sono sentiti incoraggiati ad accogliere le richieste pervenute in corso d'anno da parte di genitori e studenti. Dopo la conferma del Consiglio di Stato questi comportamenti si sono moltiplicati, godendo di una sorta di impunità dovuta alla mancanza di controlli da parte dell'amministrazione scolastica e all'inerzia dell'autorità ecclesiastica che pure sarebbe legittimata a promuovere un contenzioso. Da parte sua il Ministero si è limitato, correttamente, a confermare le solite istruzioni sulle modalità di iscrizione e di scelta dell'IRC, ma i singoli dirigenti scolastici preferiscono assecondare un'utenza potenzialmente fastidiosa e accontentare richieste che non sempre sono motivate da effettivi motivi di coscienza.

Fin dalla prima sentenza i giudici hanno commesso il grave errore di non eccepire il difetto di giurisdizione derivante dalla materia pattizia ed hanno proceduto a una vera e propria modifica unilaterale della normativa concordataria. È infatti evidente che, se la scelta di avvalersi dell'IRC è suscettibile di modifica in qualsiasi momento, non siamo più in presenza di una disciplina scolastica inserita nel quadro delle finalità della scuola ma di un'attività di mero intrattenimento "spirituale", ponendo così le premesse per dichiarare fra poco la non curricolarità dell'IRC e spostarlo in orario aggiuntivo, con buona pace degli impegni concordatari a suo tempo sottoscritti.

¹⁹ Nota 12-11-2020, prot. AOODGOSV 20651.

²⁰ TAR DEL MOLISE, Sez. I, sentenza 289/12.

²¹ CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, sentenza 4634/18.

A nostro parere siamo in presenza di un colpo gravissimo inferto all'IRC, che solo in assenza (finora) di un recepimento formale a livello normativo non riesce a provocare tutti i suoi effetti. Per il momento, infatti, la prassi in questione è affidata solo al passaparola di dirigenti scolastici, associazioni laiciste e genitori che intendono avvalersi di un'opportunità non codificata ma indubbiamente comoda.

3. L'insegnante di religione

Rimane a questo punto da esaminare la condizione dell'IdR nel decennio sotto osservazione. Daremo quindi un rapido sguardo all'identità personale e professionale dell'IdR e alle prospettive del nuovo concorso per l'immissione in ruolo.

3.1. Il profilo dell'IdR

Per descrivere l'identità dell'IdR possiamo fare ricorso alla ricerca nazionale citata in precedenza, che ci restituisce un quadro aggiornato di questa figura professionale. Gli IdR di scuola statale erano nel 2015-16 per il 76,0% donne, per il 96,0% laici e di età piuttosto matura (in media poco più di 48 anni). Nelle scuole cattoliche le donne erano di più (84,6%) e i laici di meno (65,7%), con un'età media di poco più di 45 anni. Non c'è motivo per ritenere che oggi questi dati siano cambiati significativamente, sia perché la presenza di laici difficilmente può crescere ancora (vorrebbe dire escludere del tutto sacerdoti e religiosi), sia perché gli altri parametri sono in linea con la condizione di tutti gli insegnanti in Italia (gli IdR sono appena un po' più giovani della media) sia perché i dati sono confermati – per gli aspetti in esse presenti – dalle rilevazioni della CEI.

Il confronto con l'inizio del decennio non presenta differenze significative, a testimonianza di un sostanziale assestamento del settore. Le rilevazioni della CEI ci dicono che nel 2010-11 gli IdR laici erano già l'87,9% e solo un confronto più a lungo termine consente di evidenziare evoluzioni sostanziali: nel 1993-94, ad esempio, i laici erano il 63,4%.

Nell'insieme gli IdR sono in possesso di titoli di studio sovrabbondanti rispetto a quanto richiesto formalmente, per la presenza di lauree civili e titoli teologici plurimi; sono abbastanza impegnati con incarichi vari all'interno della scuola (32,0%) e curano regolarmente la propria formazione in servizio; conoscono e praticano diverse metodologie didattiche, scegliendo prevalentemente (83,9%) la forma della lezione dialogata; valutano come almeno interessante (39,7%) o pienamente soddisfacente (52,3%) la propria esperienza professionale.

Non mancano però alcune ombre, tuttavia limitate a settori minoritari: il 7,5% non conosce le Indicazioni didattiche in vigore; l'8,6% non fa uso del libro di testo, che non va considerato uno strumento indispensabile ma è certamente un parametro di scolasticità della disciplina; nelle scuole cattoliche tutti gli indicatori danno risultati inferiori, ma è in corso un processo di allineamento con le scuole statali, dove le disposizioni sono rispettate in misura totale.

3.2. Lo stato giuridico e l'attesa di un nuovo concorso

Da quando è entrata in vigore la legge 186/03, che ha istituito i ruoli per l'IRC, lo stato giuridico degli IdR si distingue tra insegnanti di ruolo (pari al 70% dei posti complessivamente disponibili) e insegnanti non di ruolo (corrispondenti al restante 30%). Nell'insieme, il totale degli IdR è di circa 24-25.000 unità, con una lieve tendenza all'aumento, ancora in atto nonostante il

calo demografico, per via delle ore di IRC affidate nella scuola primaria e dell'infanzia agli insegnanti di classe e sezione idonei e disponibili. Si tratta di personale in via di estinzione a causa dell'esaurimento dei titoli di qualificazione (dopo la scomparsa dell'istituto e della scuola magistrali) e ciò produce un parallelo aumento dei posti di IdR specialisti in questi livelli scolastici.

Dopo il primo concorso nel 2004 non se ne sono avuti altri e quindi i posti di ruolo sono progressivamente diminuiti per effetto dei pensionamenti, fino a lasciare oggi una disponibilità di circa 6.000 posti, che in realtà si sarebbero dovuti coprire da tempo se la periodicità triennale dei concorsi fosse stata rispettata. Il decennio in esame è quindi stato caratterizzato dall'attesa del nuovo concorso, che verso la fine del 2017 sembrava sul punto di arrivare ma fu bloccato dalle proteste di vari gruppi che contestavano l'applicazione di una procedura ordinaria dopo tanto tempo e chiedevano il riconoscimento del servizio nel frattempo prestato, auspicando anche immissioni in ruolo *ope legis* o procedure comunque semplificate e agevolate.

Ad uscire dalla condizione di stallo venutasi a creare ha contribuito, alla fine del 2019, la legge 159/19 che convertiva il decreto legge 126/19 concernente misure urgenti per il precariato. L'art. 1-bis, introdotto in fase di conversione in legge, prevede infatti che entro il 2020 sia bandito un concorso per IdR, con una metà di posti riservata a chi abbia insegnato per almeno tre anni. La soluzione non è considerata soddisfacente da alcune frange di IdR, ma al momento in cui scriviamo sta procedendo l'iter del bando di concorso, preceduto da un'intesa con la CEI sottoscritta il 14 dicembre 2020. Se i tempi dovessero essere rispettati, nel corso del 2021 si dovrebbe quindi avere il nuovo concorso.

sergiocicatelli@libero.it ■